

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CORBELLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1958

Modifiche all'articolo 9 della legge 27 giugno 1957, n. 464, concernente sgravi fiscali su oli minerali distillati e gas di petrolio liquefatti

ONOREVOLI SENATORI. — Nella seduta del 25 giugno 1957, in occasione della discussione sulla proposta di conversione in legge del decreto-legge n. 262 del 3 maggio 1957 concernente disposizioni per sgravi fiscali sugli oli minerali distillati e gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) (convertito nella legge 27 giugno 1957, n. 464, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1957), ritenni necessario di presentare un ordine del giorno con il quale, nel prendere atto delle ragioni di urgenza per scadenza di termini che consigliavano di non differire la conversione in legge del decreto stesso, invitavo il Governo a predisporre, nel più breve tempo possibile, un provvedimento legislativo che colmasse una evidente lacuna del decreto stesso. La necessità di provvedervi fu riconosciuta anche dal relatore della Commissione finanze e tesoro e dal Ministro delle finanze di allora onorevole Andreotti.

Tali autorevoli consensi sono stati determinati dal fatto che la legge approvata non tiene conto della larga possibilità di impiego dei gas di petrolio liquefatti oltre i casi da essa previsti; e per questo motivo non si adegua alle direttive precisate dal Comitato dell'energia dell'O.E.C.E. il quale suggerisce,

ai Paesi aderenti (ed in particolar modo a quelli scarsi o del tutto privi di combustibili solidi da distillazione) di impiegare razionalmente e con il massimo rendimento tutte le energie secondarie disponibili specialmente in quei casi di erogazione difforme in cui si rendano necessarie le integrazioni stagionali per un loro organico impiego; e di attribuire preminente importanza allo sviluppo sempre maggiore dei consumi capillari dei gas combustibili nei centri urbani e specialmente per usi domestici.

La legge n. 464, mentre vuole raggiungere lo scopo lodevole di facilitare, nel settore dei gas di città, l'impiego dei gas di petrolio liquefatti in alcuni casi molto importanti, ne limita invece le possibilità economiche di utilizzazione in molti altri di uguali caratteristiche sociali ed economiche, perchè essa, nel suo articolo 9, nel precisare le utilizzazioni dei gas di petrolio liquefatti per i quali viene consentito il beneficio della riduzione nella misura massima del 90 per cento dell'imposta di fabbricazione, indica solo quella del propano puro e dell'aria propanata immessi nelle reti cittadine di nuova costruzione o trasformazione (comma *a*) e quella dei gas di petrolio liquefatti comunque immessi nelle reti di distribuzione cittadina, però esclu-

sivamente ad integrazione di erogazioni di metano (comma e).

Restano in tal modo escluse dal beneficio dello sgravio fiscale non solo le possibili utilizzazioni di gas di petrolio liquefatti in miscela con gas diversi dal metano quali il gas ottenuto dalla distillazione del carbone ed altri gas fabbricati, che costituiscono un ampio settore particolarmente diffuso nella zona centro-meridionale ed insulare, ma anche le distribuzioni di propano riformato e quelle, assai numerose, di gas metano in miscela con altri gas. Cioè a dire, oltre ad aver ingiustamente privato le Aziende classiche distributrici di gas di città della possibilità di ricorso ai gas di petrolio liquefatti, il provvedimento stabilisce, nell'ambito delle stesse Aziende che impiegano metano e propano, una discriminazione altrettanto ingiustificata.

Si è venuta così a creare una sperequazione, a mio parere inammissibile, fra quelle Aziende che, distribuendo soltanto metano o propano puro o propano-aria, possano utilizzare i gas di petrolio liquefatti con l'esenzione dell'imposta per integrare le erogazioni e far fronte in tal modo alle punte invernali di consumo, e tutte le altre Aziende che pure devono superare le stesse difficoltà per venire incontro ai bisogni dell'utenza.

Queste ultime infatti, che tra l'altro già si trovano in condizioni economiche più svantaggiose rispetto alle prime o per non poter affatto usufruire di gas naturale a causa della mancanza di metanodotto o per poterne usare solo in parte a motivo di scarsa disponibilità, devono praticamente rinunciare all'utilizzazione dei gas di petrolio liquefatti per il fine più sopra indicato e cioè per fronteggiare le improvvise variazioni della domanda nella stagione invernale perchè il complessivo carico fiscale (lire 10 di I.G.E. *una tantum* + lire 20 di imposta di fabbricazione) viene a costituire una remora di carattere economico preclusiva.

Al rilievo che in sostituzione dei gas di petrolio liquefatti si potrebbero usare gas prodotti da oli o benzine si può obiettare

che ciò varrebbe per tutti i casi, sia cioè che si tratti di esercizi a solo metano o propano, già agevolati dalla legge 464, sia che si tratti di esercizi misti. In realtà si tratta sempre di soluzioni così costose per gli immobilizzi di capitale necessario che proprio per tale motivo è stata concessa l'agevolazione per i gas di petrolio liquefatti impiegati sulla distribuzione di propano e di metano, motivo che è ancor più valido per le altre Aziende che non possono disporre di metano, ma solo di gas fabbricato avente un costo assai più elevato.

Appare pertanto indispensabile di apportare alcune modifiche chiarificatrici che sono di carattere esclusivamente tecnico, all'articolo 9 del citato decreto-legge nel senso indicato nei due articoli che sottopongo all'esame ed alla approvazione del Senato.

L'urgenza di un simile provvedimento dipende dal fatto che esso interessa direttamente la maggioranza delle aziende esercenti il servizio di distribuzione del gas di città ed in particolare quelle che erogano gas di carbone tale quale od in miscela, perchè, ripeto, esse verrebbero private della possibilità di utilizzare razionalmente una materia prima essenziale per conferire alla produzione quella elasticità necessaria per la sua modulazione rispetto al consumo; soprattutto nei periodi invernali della richiesta maggiore. Rilevo anche che la maggior parte di tali officine esercitate da privati, oppure municipalizzate si trovano nell'Italia centro-meridionale e nelle isole dove non v'è disponibilità di metano puro.

Esse quindi verrebbero messe in condizioni economiche di inferiorità rispetto a quelle dell'Italia settentrionale dove le possibilità di impiego dei gas naturali tal quali o miscelati si presenta maggiore.

Nutro fiducia che il Ministro delle finanze e la Commissione finanze e tesoro del Senato vogliano confermare il loro assenso alla proposta che mi onoro presentare al Senato, il quale, a sua volta, giudicando della bontà delle motivazioni esposte, mi auguro che voglia approvare il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le lettere *a)* e *c)* dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito nella legge 27 giugno 1957, n. 464, sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* immessi nelle reti di distribuzione cittadina, di nuova costruzione o trasformate, alimentate a propano puro, ad aria propanata od a propano riformato;

c) immessi tal quali o previa riforma o miscelati con aria nelle reti di distribuzione cittadina per integrare le erogazioni di gas anche diversi dal metano ».

Art. 2.

Le modificazioni di cui all'articolo 1 hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.